



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 101/14/CONS

AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E CON CONSEQUENTE CONTROLLO SOCIETARIO DELLA SOCIETÀ CANALE 3 TOSCANA S.R.L. DA PARTE DELLA SOCIETÀ TELEGEST S.R.L.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 marzo 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 13;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 646/06/CONS, del 9 novembre 2006, recante *“Approvazione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”*;

VISTA la delibera n. 181/09/CONS, del 7 aprile 2009, recante *“Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”*;

VISTA la delibera n. 300/10/CONS, del 15 giugno 2010, recante *“Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 366/10/CONS, del 15 luglio 2010, recante “*Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificato dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) con l’istanza del 30 gennaio 2014 (prot. n. 4828), successivamente integrata nella medesima data (prot. n. 4832), presentata, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/97, con le modalità previste dall’articolo 3, comma 1, della delibera n. 646/06/CONS, il sig. Davide Barbagli, nato *omissis* c.f. *omissis*, legale rappresentante e amministratore unico della società Telegest s.r.l., con sede in via del Pozzo n. 3/A Monteriggioni (SI) località San Marino, c.f. 01296520529, ha chiesto l’autorizzazione al trasferimento di proprietà, mediante sottoscrizione di aumento di capitale sociale, in favore della società Telegest s.r.l., con conseguente controllo della società Canale 3 Toscana s.r.l. con sede in via Montanini n. 28 Siena, c.f. 00643960529;

2) il trasferimento di proprietà in esame - posto in essere con il verbale di assemblea stipulato in data 6 giugno 2013 con atto ai rogiti del notaio dott. Vieri Grillo di Siena rep. 191770/10473 successivamente registrato a Siena in data 11 giugno al n. 3393 serie 1T- si è realizzato mediante il conferimento di un credito, da parte della società Telegest s.r.l., con contestuale riconoscimento di una partecipazione pari al 30.01%, del capitale sociale e relativo controllo della società Canale 3 Italia s.r.l.;

3) la società Telegest s.r.l.:

- è una società a responsabilità limitata iscritta al registro delle imprese di Siena n. 01296520529;

- risulta controllata quota pari al 50% del capitale sociale dalla sig.ra Bardagli Alessandra c.f. n. *omissis* e dal sig. Bardagli Davide c.f. n. *omissis*;

- controlla, con quota pari al 30.01% del capitale sociale, la società Canale 3 Toscana r.l. (le cui restanti quote sono detenute, in egual misura pari al 23.33%, dal sig. Tozzi Paolo c.f. n. *omissis*, dalla citata sig.ra Bardagli Alessandra e dalla società Navigator s.r.l. p.i. n. 04483810483; a sua volta la società Navigator s.r.l. risulta



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

controllata, con quote pari al 33.33% del capitale sociale, dai signori Gitti Giorgio c.f. n. *omissis*, Bassilichi Leonardo c.f. n. *omissis* e Bassilichi Marco c.f. n. *omissis*;

- svolge attività di manutenzione e gestione di impianti radiotelevisivi, attività per la quale non è richiesta l'iscrizione presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC);

4) la società Canale 3 Italia s.r.l., soggetto conferitario, è operante nel SIC e risulta iscritta al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) dal 15 dicembre 2006 con il numero 14519, in qualità di soggetto esercente attività di operatore di rete fornitore (autorizzazione MISE n. DGSCER/DIV/III/9107 e DGSCER/DIV/III/9108 del 06/02/2013) nonché fornitore di servizi di media audiovisivi, in ambito locale, con i marchi “Canale 3 Toscana”, “Canale 6 TV”, “Cavalli e co Channel”, “CCS Canale Civico Siena”, “Siena Channel News”, “Basket Channel”, “Calcio Channel”, “Etruria Channel News” e “Valdelsa Channel News” (autorizzazione MISE n. DGSCER/DIV/III/78007 del 29/11/2011 e DGSCER/DIV/III/79351 del 05/10/2011);

5) a corredo dell'istanza di trasferimento di proprietà in esame, il sig. Davide Barbagli, amministratore unico della società Telegest ha unito una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - attestante il possesso, da parte della medesima società - soggetto giuridico di nazionalità italiana - e del suo amministratore, dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di settore. In particolare, dalla dichiarazione si evince che:

- *“in capo agli amministratori della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”;*

- *“in capo al legale rappresentante della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”;*

- *“non sussistono restrizioni all'operazione da parte di altri organismi pubblici”;*

6) dall'esame della documentazione prodotta, la società Telegest s.r.l. ed i suoi amministratori risultano possedere i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di settore;

7) nell'autorizzazione relativa ai trasferimenti di proprietà ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono fatte salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico –



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dipartimento Comunicazioni, di decadenza o estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio;

8) il presente provvedimento non può costituire in alcun modo titolo pregiudiziale, né intervenire in rapporti tra le parti, e tra queste ed il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni con il quale si svolge il rapporto di autorizzazione generale, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in giudicato riguardanti le prerogative connesse all'autorizzazione generale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

DELIBERA

Articolo 1

1. È autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/1997, il trasferimento di proprietà mediante sottoscrizione di aumento di capitale sociale della società Canale 3 Toscana s.r.l. con conseguente controllo della società medesima da parte della società Telegest s.r.l. con sede in via del Pozzo n. 3/A Monteriggioni (SI) località San Marino, c.f. 01296520529.

2. Restano salvi e immutati gli effetti connessi agli atti di accertamento da parte del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni in ordine al possesso, in capo all'acquirente, dei requisiti per ottenere un'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati, destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale, previsti dalla delibera n. 353/11/CONS, anche ai fini del rispetto delle disposizioni normative nazionali e comunitarie o di atti di natura giurisdizionale.

3. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Copia della presente delibera è notificata alla parte e trasmessa al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni, per quanto di competenza.

Roma, 13 marzo 2014



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto
deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani